

La task force per le fake news sul CoViD-19 tra protezione del diritto all'informazione e ipotesi di censura del web

Luca Rinaldi

Dottorando di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università degli Studi di Trento e Fondazione Bruno Kessler (Trento).

Mail: luca.rinaldi-1@unitn.it.

1. Premessa

La diffusione della malattia respiratoria CoViD-19, causata dal nuovo ceppo di Coronavirus SARS-CoV-2, è stata accompagnata in tutto il mondo da quella di *fake news* riguardanti principalmente l'origine del virus, le modalità del contagio e le strategie di cura¹. A seconda della fonte, le cause della pandemia sono state individuate negli esperimenti di un laboratorio cinese, in un'esercitazione militare americana o nell'adozione della tecnologia 5G². Non si

contano, inoltre, gli annunci di cure miracolose, spesso con sostanze di uso comune: tutte informazioni diventate virali in rete e prive di riscontri fattuali o scientifici³.

Il fenomeno ha riguardato l'Italia in maniera particolare, tanto che l'italiano risulta tra le lingue più usate per la costruzione di notizie false⁴. La propagazione di contenuti non veritieri è avvenuta soprattutto sui *social network*, ma la capillarità con cui le *fake news* circolano nel nostro Paese è tale che alcune teorie antiscientifiche hanno trovato spazio anche sulla stampa ufficiale⁵.

Risulta evidente che la divulgazione di notizie false su CoViD-19, nell'attuale contesto di emergenza, potrebbe rappresentare una seria minaccia, oltre che per la qualità dell'informazione, anche per l'ordine pubblico e la coesione sociale, rischiando di minare l'efficacia delle misure di contenimento del virus adottate coi d.l. n. 6, 9, 14 e 19 del 2020 e i dpcm del 1, 4, 8, 9, 11, 22 marzo e 1 e 10 aprile 2020, consultabili nel *Dossier coronavirus Italia*⁶.

¹ Per un'analisi della diffusione di *fake news* sul virus nei vari paesi del mondo si segnala il *Covid19 Infodemics Observatory*, sviluppato dal CoMuNe Lab della Fondazione Bruno Kessler di Trento, <https://covid19obs.fbk.eu/> (consultato 4/05/2020).

² La possibilità che il virus sia stato "creato" in laboratorio è stata definitivamente smentita da K.G. ANDERSEN, A. RAMBAUT, W.I. LIPKIN, E.C. HOLMES, R.F. GARRY, *The proximal origin of Sars-Cov-2*, in *Nature Medicine*, 26, 2020, 450 ss., <https://bit.ly/36oDvg3> (consultato 4/05/2020); per una ricostruzione della diffusione della *fake news* G. BECCARIA, *Il coronavirus non è nato in laboratorio: ecco perché quella postata da Salvini è una bufala*, in *la Stampa* (online), 25 marzo 2020, <https://bit.ly/3fy2Gke> (consultato 4/05/2020); riguardo al coinvolgimento di militari americani, in Europa o in Cina, G. CADALANU, *Coronavirus, le bufale sull'esercitazione Defender Europe e l'invio di soldati USA*, in *Repubblica.it*, 13 marzo 2020, <https://bit.ly/2WAeMRy> (consultato 4/05/2020); S. LEE MYERS, *China spins tale that the U.S. army started the coronavirus epidemic*, in *The*

New York Times (online), 13 marzo 2020, <https://nyti.ms/2Ab5kMP> (consultato 5/05/2020); per l'origine delle *fake news* sui legami tra 5G e CoViD-19 J. TEMPERTON, *How the 5G coronavirus conspiracy theory tore through the internet*, in *Wired*, 6 aprile 2020, <https://bit.ly/2WcCvrV> (consultato 5/05/2020); E. CAU, *Da dove arriva la fandonia che il 5G ha qualcosa a che fare con il coronavirus? Le tracce della disinformazione*, in *il Foglio*, 10 aprile 2020.

³ Per una panoramica delle principali *fake news* sul virus, si può consultare il portale *CoViD-19 – Attenti alle bufale*, messo a punto dal Ministero della Salute, <https://bit.ly/2WGQ4ic> (consultato 5/05/2020).

⁴ Si veda il report di EUvsDisinfo, *Repeating a Lie does not make it true*, 9 aprile 2020, <https://bit.ly/3cgfie2> (consultato 4/05/2020).

⁵ B. PARAVIA, *Il valore della salute e quello del profitto: il 5G*, in *la Stampa* (online), 6 aprile 2020, <https://bit.ly/35SBhW9> (consultato 5/05/2020).

⁶ d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*

Il 4 aprile 2020, allora, con Decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega a informazione ed editoria Andrea Martella, è stata istituita l'Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al COVID-19, al fine di trovare un'adeguata risposta al fenomeno. È lo stesso provvedimento, infatti, a rilevare «l'impellente necessità di attuare una strategia di contrasto alla diffusione di fake news relative al COVID-19» e a inserire, tra i compiti del nuovo organo, «l'individuazione di specifiche misure di contrasto alla diffusione di fake news».

L'istituzione della task force ha subito suscitato vivaci polemiche. C'è chi ha visto nel provvedimento del Sottosegretario Martella un'offensiva contro la libertà di manifestazione del pensiero e, di conseguenza, un'ulteriore compressione dei diritti garantiti dalla Carta costituzionale, molti dei quali già limitati quasi integralmente dal pacchetto di norme emanato dal governo⁷. Altri, invece, hanno messo in guardia dal rischio che l'Unità di monitoraggio degeneri in un "ministero della verità" dal sapore

orwelliano, col potere di squalificare, a proprio piacimento, determinate opinioni dal dibattito pubblico⁸.

In realtà, ad un primo esame, questi timori sembrano in buona parte infondati, pur con alcuni distinguo di cui si dirà più avanti.

Invece, va evidenziata fin da subito una perplessità di fondo: di fronte a un virus sconosciuto le conoscenze scientifiche sono, per definizione, scarse e le ipotesi non dimostrate molte⁹. Questo potrebbe rendere proibitivo indentificare eventuali notizie false, qualora non siano grossolanamente antiscientifiche come quelle a cui si è già accennato, relative a cure miracolose o misteriosi legami col 5G.

Dopo un'analisi della composizione e delle funzioni assegnate alla task force, la prima parte di questo contributo si concentrerà sull'inquadramento giuridico delle fake news e la loro posizione rispetto alla libera manifestazione del pensiero. La seconda, invece, tratterà degli strumenti tecnici a disposizione per l'individuazione dei contenuti non veritieri diffusi online e del ruolo dei grandi operatori di internet. L'ultima,

epidemiologica da COVID-19; d.l. 2 marzo 2020, n. 9, *Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*; d.l. 9 marzo 2020, n. 14, *Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*, d.l. 25 marzo 2020, n. 19, *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*; i D.P.C.M. del 1, 4, 8, 9, 11, 22 marzo 2020 sono tutti rubricati *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*; vi hanno fatto seguito il D.P.C.M. 1 aprile 2020, *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale* e il D.P.C.M. 10 aprile 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante*

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Il Dossier è consultabile al link: <https://bit.ly/2LSE5dk>. Sugli interrogativi sollevati dall'uso di tali fonti normative per limitare diversi diritti fondamentali v. E. RAFFIOTTA, *Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell'emergenza virale da coronavirus*, in questo fascicolo.

⁷ A. PRUITI CIARELLO, *Oggi la task force anti fake news. Domani? L'opinione della Fondazione Einaudi*, in *formiche.net*, <https://bit.ly/2WGSEEU> (consultato 5/05/2020).

⁸ A. RINALDIS, *Una task force contro le false notizie? Il monopolio della verità è l'anticamera del totalitarismo*, in *Globalist.it*, 9 aprile 2020, <https://bit.ly/2yvN6VY> (consultato 5/05/2020).

⁹ N. CHATER, *Facing up to the uncertainties of Covid-19*, in *Nature Human Behaviour*, 2020, <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0865-2> (consultato 7/05/2020).

infine, formulerà alcune prime considerazioni su punti di forza, criticità ed eventuali prospettive future del nuovo organo. Il Decreto del Sottosegretario Martella, infatti, fissa in un anno la durata minima delle attività della *task force*, senza termini massimi¹⁰; inoltre, non è da trascurare la possibilità che essa finisca per rappresentare, in futuro, il precedente su cui basare l'istituzione di una generale autorità di controllo sulla disinformazione online, già teorizzata in dottrina¹¹.

2. Composizione e funzioni della *task force*

L'Unità di monitoraggio si compone di 11 membri, i cui nomi sono elencati all'art. 1 del Decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Andrea Martella del 4 aprile 2020 con cui è stata istituita. Si tratta di 3 esponenti della Pubblica Amministrazione, rappresentanti il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Dipartimento della Protezione Civile e l'Ufficio stampa del Ministero della Salute, e 8 esperti della società civile, di cui 5 giornalisti e 3 accademici. Ai sensi del medesimo art. 1, ad essi potrà aggiungersi, in qualità di osservatore, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il Decreto è molto preciso nello stabilire la composizione della nuova *task force*; non si può dire, invece, lo sia altrettanto al momento di definirne i compiti. Infatti, la formulazione dell'art. 2, rubricato *Attività dell'Unità di monitoraggio per la diffusione di fake news relative al Covid19*

sul web e sui social network, è molto generica e, nell'elencare le cinque funzioni assegnate all'organo, lascia aperti diversi interrogativi.

Nello specifico, il comma 1 lett. a) dell'articolo incarica l'Unità di monitoraggio della ricognizione e classificazione dei «contenuti falsi, non dimostrati o fuorvianti, creati o condivisi con riferimento al COVID-19» e dell'analisi delle modalità con cui si diffondono nel web, rintracciandone le fonti. La successiva lett. b), invece, attribuisce ad essa il compito di promuovere «campagne di adeguata informazione e comunicazione» sull'epidemia, al fine, appunto, di smentire le numerose *fake news* in circolazione.

Queste prime due disposizioni evidenziano il proposito di contrastare la disinformazione con un'informazione di maggior qualità. Si desume l'intenzione di cercare l'antidoto alle *fake news* sul piano della dialettica democratica, attraverso il confronto tra prospettive diverse, e non ricorrendo a forme di censura.

Prendendo a prestito una metafora radicata nella giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti (la prima menzione risale al *dissent* del giudice Oliver Holmes in *Abrams vs US*, 25 U.S. 616 1919), è presente l'idea che la democrazia sia un *marketplace of ideas*, in cui la verità è destinata a prevalere sulla menzogna con la sola forza del dibattito, esattamente come il mercato dei beni di consumo premia il prodotto più affidabile e di qualità¹².

¹⁰ L'art. 2 c. 2 del Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di Informazione ed Editoria del 4 aprile 2020, infatti, dispone: «L'Unità di monitoraggio svolge le attività di cui al comma 1 fino al superamento dell'emergenza epidemiologica, per un periodo comunque non inferiore a un anno».

¹¹ Si vedano, ad esempio, le proposte di G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di internet*, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e*

potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news, Milano, 2017, 100 ss. o R. PERRONE, *Fake news e libertà di manifestazione del pensiero: brevi coordinate in tema di tutela costituzionale del falso*, in *Nomos-Le attualità del diritto*, 2, 2018, 25 ss.

¹² Per le cautele sull'applicabilità della metafora al mondo di internet v. O. POLLICINO, *Fake news, internet and metaphors (to be handled carefully)*, in *Media-laws – Rivista di diritto dei media*, 1, 2017, 23-26.

Anche la lett. c) del più volte citato art. 2 c. 1 pare ispirarsi allo stesso principio quando attribuisce all'Unità di monitoraggio il compito di incrementare la visibilità dell'informazione istituzionale sul virus, anche ottimizzandone il posizionamento su motori di ricerca e *social*.

Le ultime due aree di intervento della *task force*, invece, sembrano rifarsi a concezioni differenti. In particolare, la lett. d) dell'art. 2 c. 1 incarica il nuovo organo di promuovere «*partnership* con i diversi soggetti del *web* specializzati in *factchecking* e con i principali motori di ricerca e piattaforme *social*, al fine di valutare le misure più appropriate per individuare i contenuti non veritieri relativi al COVID-19».

La disposizione è molto vaga e il contenuto dell'attività dell'Unità di monitoraggio sarà, nel caso, definito dagli accordi di *partnership* a cui fa riferimento. Alla luce dell'ambiguità del dato testuale, però, non pare potersi escludere che la norma, in futuro (si ricordi che il decreto non pone date di scadenza alla *task force*, art. 2 c. 2), possa fungere da base per l'introduzione di meccanismi di cancellazione di contenuti e oscuramento di pagine e profili *social*, attivati mediante accordi di collaborazione coi grandi operatori del *web*.

Al netto di altre considerazioni sull'ipotesi, rimandate ai paragrafi successivi, si rileva che risulterebbe da censurare, allora, la scelta di istituire la *task force* con un atto amministrativo, posto che tal genere di scenario dovrebbe essere necessariamente disciplinato con fonti di rango primario, in ragione delle potenziali

ripercussioni sul regime della libera manifestazione del pensiero.

Infine, l'ultima delle funzioni assegnate all'Unità di monitoraggio pare destinata a un ruolo complementare alla precedente e mira al coinvolgimento, con apposite iniziative, «di cittadini e utenti delle piattaforme *social* nell'individuazione e segnalazione di contenuti non veritieri relativi al COVID-19» (art. 2 c. 1 lett. e).

Riepilogando, è evidente che il compito principale assegnato alla *task force* è quello di contrastare la disinformazione sul piano dialettico, smentendo le *fake news* diffuse online e migliorando la visibilità della comunicazione ufficiale. Come visto, però, alcuni passaggi del Decreto istitutivo sembrano lasciar aperta la possibilità dell'uso di strumenti di filtraggio e oscuramento dei contenuti, ipotesi che, come si dirà, non appare convincente.

3. Le *fake news* di fronte alla Costituzione e alla Convenzione EDU

Definire se, e in quali limiti, le dichiarazioni non veritiere rientrano nello spazio protetto dalla libertà di manifestazione del pensiero è problema risalente e di non facile soluzione¹³.

Generalmente, il falso *ex se* si considera penalmente neutro. Infatti, la mera dichiarazione non corrispondente a verità, se non lede ulteriori beni giuridici (come la pubblica fede in taluni atti e documenti nei delitti di falso ideologico o l'ordine pubblico nella contravvenzione di cui all'art. 656 c.p.), non è sanzionata¹⁴.

¹³ Riconosce uno spazio di tutela P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 229, secondo cui «neppure la diffusione di notizie false può essere considerata illecita in sé e per sé»; di opinione contraria invece C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 36-37.

¹⁴ C. MELZI D'ERIL, *Fake news e responsabilità: paradigmi classici e tendenze incriminatrici*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, 1, 2017, 60 ss; G. VIGEVANI, *Radici della Costituzione e repressione della negazione della Shoah*, in *Rivista AIC*, 4, 2014.

Un disegno di legge presentato durante la scorsa legislatura, volto a incriminare la pubblicazione online di «notizie false, esagerate o tendenziose», non è mai stato nemmeno discusso in assemblea¹⁵.

Si deve, dunque, trarre una prima conclusione: la diffusione di *fake news* non è, nel nostro ordinamento, un comportamento illecito in mancanza di altri elementi. È, però, diversa questione se tale condotta ricada tra le manifestazioni del pensiero protette dalla Costituzione o se, invece, siano teorizzabili interventi volti a limitarla da parte di autorità pubbliche.

Sul punto, peraltro, si registra una netta divaricazione tra gli ordinamenti europei e quello statunitense, caratterizzato da una concezione particolarmente ampia della libertà d'espressione, in forza della tutela quasi sacrale del *free speech* prevista dal Primo Emendamento¹⁶.

La giurisprudenza della Corte suprema, infatti, sottopone a *strict scrutiny* ogni limitazione della libertà di parola in base ai contenuti, ammissibile solo quando sia necessaria a tutelare una situazione giuridica concorrente da un *clear and present danger*. Questa consolidata impostazione (la prima formulazione della dottrina del *clear and present danger* risale all'*opinion* del giudice O. Holmes in *Schenck vs US*, 249 US 47

1919) non è mutata con l'avvento di Internet, considerato dalla Corte suprema lo spazio principe in cui attuare il «free exchange of ideas», posto che «the interest in encouraging freedom of expression in a democratic society outweighs any theoretical but unproven benefit of censorship» (*Reno vs A.C.L.U.*, 521 US 844 1997).

La misura della protezione del *free speech* nell'ordinamento statunitense è tale da farvi rientrare, in assenza di un *clear and present danger*, anche i contenuti non veritieri (in questo senso *US vs Alvarez*, 567 US 709 2012) e rende difficilmente immaginabile, in quel contesto, un intervento pubblico a contrasto delle *fake news*¹⁷.

La situazione varia non di poco negli ordinamenti europei. Com'è noto, l'art. 10 della Convenzione EDU acconsente all'introduzione, con norma di legge, di restrizioni alla libertà d'espressione consistenti in misure necessarie, in una società democratica, alla tutela di un lungo elenco di interessi. La libertà d'espressione, quindi, è soggetta al bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela, e sono ammissibili contemperamenti del *free speech* ben al di là del limite del *clear and present danger* di matrice statunitense.

¹⁵ XVII Legislatura, Disegno di Legge n. 2688, presentato alla presidenza del Senato il 7 febbraio 2017 (c.d. *DDL Gambaro* dal nome del primo firmatario). L'art. 1 del DDL proponeva l'introduzione nel Codice Penale di un nuovo art. 656-bis, il cui prima comma recitava: «Chiunque pubblica o diffonde, attraverso piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o diffusione di informazione presso il pubblico, con mezzi prevalentemente elettronici o comunque telematici, notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda fino a euro 5.000».

¹⁶ O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di internet*, in G.

PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere*, cit., 14 ss.

¹⁷ Nella sentenza, la Corte Suprema ha dichiarato non compatibile col Primo Emendamento una disposizione incriminatrice che puniva false dichiarazioni relative all'esser stati decorati con medaglie al valor militare, argomentando: «the Government has not demonstrated that false statements generally should constitute a new category of unprotected speech» (plurality opinion dei giudici Kennedy, Roberts, Ginsburg, Sotomayor); v. O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di internet cit.*, p. 51 ss.; J. BARNUM, *Encouraging Congress to encourage speech: reflections on United States vs Alvarez*, in *Albany Law Review*, 76, 1, 2013, p. 527 ss.

La Corte di Strasburgo ha dato un'interpretazione ampia dei contenuti protetti dall'art. 10, includendovi anche le idee che la maggior parte dei consociati trova disturbanti o non condivisibili, qualora la censura non sia necessaria a uno dei fini previsti dalla norma (caso *Handyside vs UK*, 1976¹⁸).

Al contrario che nell'ambito statunitense, però, l'avvento della rete internet ha portato la Corte EDU verso la legittimazione di un controllo più rigoroso sui contenuti che circolano *online* rispetto a quelli *offline*, in ragione degli inediti rischi posti dall'avvento del web. Sul punto, appare particolarmente significativo un passo della sentenza *Editorial Board of Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina*, risalente al 2011: «the risk of harm posed by content and communications on the Internet to the exercise and enjoyment of human rights and freedoms, particularly the right to respect for private life, is certainly higher than that posed by the press. Therefore, the policies governing reproduction of material from the printed media and the Internet may differ. The latter undeniably have to be adjusted according to technology's specific feature in order to secure the protection and promotion of the rights and freedoms concerned¹⁹» (v. anche *Delfi c. Estonia*, 2015²⁰; *KU c. Finlandia*, 2008²¹). Nella prospettiva della Convenzione EDU, dunque, la libertà d'espressione *online* dev'essere

sottoposta a rigoroso bilanciamento con le altre situazioni giuridiche di volta in volta coinvolte. Va escluso, allora, che le *fake news* trovino piena protezione giuridica. La loro falsità, infatti, le rende potenzialmente lesive delle finalità elencate all'art. 10 della Convenzione. Il riferimento immediato, relativamente al contesto emergenziale che stiamo vivendo, è alla *protezione della salute* e alla *difesa dell'ordine*, finalità previste dalla norma CEDU e di certo messe a rischio dalla diffusione virale di false notizie sul Coronavirus.

È importante notare, però, che il fenomeno delle *fake news* può rappresentare, in generale, una minaccia per la tenuta del sistema democratico. Esso, infatti, aumenta il rischio, caratterizzante l'ultimo decennio, di "isolamento ideologico" dei cittadini in *echo chambers*²², dentro le quali i sistemi di personalizzazione dell'interfaccia di motori di ricerca e *social network* li espongono, a loro insaputa, prevalentemente a contenuti che confermano le loro convinzioni, con l'aggravante della possibilità che si tratti di falsità.

Il pericolo è la deriva in quella che è stata definita *bubble democracy*, in cui una crescente polarizzazione ideologica frammenta ed

¹⁸ Corte EDU, 7 dicembre 1976, *Handyside vs United Kingdom*, n. 5493/72, p. 49: «The Court's supervisory functions oblige it to pay the utmost attention to the principles characterising a "democratic society". Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of such a society, one of the basic conditions for its progress and for the development of every man. Subject to paragraph 2 of Article 10 (art. 10-2), it is applicable not only to "information" or "ideas" that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population.».

¹⁹ Corte EDU, 5 maggio 2011, *Editorial Board of Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina*, n. 33014/05, p. 63; v. ancora O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di internet cit.*, p. 20 ss.

²⁰ Corte EDU, 16 giugno 2015, *Delfi AS c. Estonia*, n. 64569/09; v. F. VECCHIO, *Libertà di espressione e diritto all'onore in Internet secondo la sentenza Delfi AS c. Estonia*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, p. 43 ss.

²¹ Corte EDU, 2 dicembre 2008, *K.U. c. Finlandia*, n. 2872/02.

²² C. SUNSTEIN, *#republic: Divided democracy in the age of social media*, Princeton, 2017.

indebolisce il dibattito politico, mettendo a rischio l'integrità stessa del sistema²³.

Riassumendo, nel quadro giuridico della Convenzione EDU, non sembra potersi dubitare della legittimità di un'autorità amministrativa di natura tecnica incaricata di monitorare e contrastare il fenomeno delle *fake news*, anche, probabilmente, qualora scegliesse di ricorrere a forme di oscuramento o cancellazione dei contenuti²⁴.

Infatti, interventi di tal tipo sarebbero, come già detto, destinati alla protezione di beni giuridici di rango primario, come la salute collettiva, l'ordine pubblico o il corretto funzionamento del sistema democratico. La tutela di questi interessi pare destinata a prevalere sulla libertà d'espressione nel giudizio di bilanciamento, in ragione dei rischi derivanti dalla circolazione

incontrollata di notizie false in internet²⁵, che legittimerebbero interventi repressivi da parte dello Stato²⁶.

Inoltre, va tenuto in considerazione che l'art. 10 CEDU include nel proprio ambito di tutela anche la libertà di *ricevere informazioni*, di certo messa in pericolo dalla propagazione di *fake news*, posto il valore informativo nullo di quest'ultime.

Dunque, sembra doversi ritenere che anche iniziative di natura sostanzialmente censoria, qualora corredate da apposite garanzie (quali, ad esempio, forme di ricorso contro l'oscuramento di un determinato contenuto, al fine di ottenere un *double check*²⁷), non risulterebbero sproporzionate.

Rimane fermo, però, che esse dovrebbero essere introdotte con norme di rango primario, come richiesto anche dall'art. 10 della

²³ E. PARISIER, *The filter bubble: what the internet is hiding from you*, New York, 2011; si vedano anche le riflessioni di C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, numero speciale, 2019, 110 ss. e *Costituzione e intelligenza artificiale: un'agenda per il prossimo futuro*, in *BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto*, Special Issue 2, 2019, 713 ss.; D. PALANO, *La bolla mortale della nuova democrazia*, in *il Foglio*, 1 maggio 2017, <https://bit.ly/2L876Aw> (consultato 6/05/2020); M. FASAN, *Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio pubblico democratico*, in *BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto*, 1, 2019, 107 ss.

²⁴ Come detto, teorizza esplicitamente tal genere di autorità G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di internet*, cit., 100 ss.; la tesi è ripresa da S. FOÀ, *Pubblici poteri e contrasto alle fake news. Verso l'effettività dei diritti aletici?*, in *Federalismi.it*, 11, 2020, 258-259; si esprime per la compatibilità col sistema CEDU di un intervento pubblico repressivo delle *fake news* O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale nell'era di internet*, in *Parole e potere*, cit., 58 ss.; propone un sistema misto pubblico-privato per il controllo della disinformazione online M. MONTI, *La disinformazione online, la crisi del rapporto pubblico-esperti e il rischio della privatizzazione della censura*, in *Federalismi.it*, 11, 2020, 282; sposa la tesi

dell'incompatibilità col quadro costituzionale italiano ed europeo invece F. DONATI, *Fake news e libertà d'informazione*, in *Medialaws – Rivista di diritto dei media*, 2, 2018, 445.

²⁵ Per quanto, come già detto (cfr. pagina precedente), la giurisprudenza della Corte EDU non richieda la presenza di un *clear and present danger* per l'ammissibilità del bilanciamento, può essere utile notare, in riferimento all'emergenza CoViD-19, che le *fake news* stanno nei fatti generando un allarme sociale capace di sfociare in atti di vandalismo che di certo rappresentano un pericolo concreto ed attuale per l'ordine pubblico, v. N. PARVEEN, J. WATERSON, *Uk phone masts attacked amid 5G-coronavirus conspiracy theory*, in *The Guardian* (online), 4 aprile 2020, <https://bit.ly/2YM3DiX> (consultato 7/05/2020).

²⁶ Sul giudizio di bilanciamento in generale v. G. SCACCIA, *Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle corti europee*, in *Rivista AIC*, 3, 2017 e G. PINO, *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 6, 2003, 577 ss.

²⁷ Parla di diritto all'appello contro la rimozione del contenuto S. QUINTARELLI, *Content moderation: i rimedi tecnici*, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere*, cit., 147-148.

Convenzione EDU: non possono che ribadirsi, allora, le perplessità già espresse sulla scelta di istituire l'Unità di monitoraggio sulle *fake news* relative al CoViD-19 con atto amministrativo.

Un ulteriore argomento a favore della compatibilità con la Convenzione di un'autorità come quella in discorso, d'altronde, può trarsi dalla presenza, sullo scenario europeo, di interventi di contrasto alle *fake news* anche più penetranti: in Francia, ad esempio, sono state di recente introdotte norme che sanzionano la diffusione *online* di contenuti non veritieri²⁸.

Se si volge lo sguardo all'ordinamento interno, le conclusioni non cambiano. A prescindere dall'emergenza Coronavirus, va evidenziato che l'introduzione di un'unità di monitoraggio generale sulle *fake news*, sul modello di quella appena creata relativamente al CoViD-19, sarebbe conforme al quadro costituzionale, come definito dalle interpretazioni del Giudice delle Leggi²⁹.

Basti pensare, infatti, che da tempo la Consulta ha chiarito che il diritto alla libera manifestazione del pensiero riceve tutela anche nell'accezione passiva del diritto ad essere informato (v. Corte cost. n. 148 del 1981, n. 826 del 1988 e n. 112 del 1993 in materia di regime radiotelevisivo, nonché la più recente Corte cost. n. 122 del 2017). È chiaro che un'informazione affidabile e di qualità è l'indefettibile presupposto di tale diritto, e che la diffusione *online* di *fake news* ne ostacola pesantemente il godimento.

Dunque, un organo come quello a cui si fa riferimento potrebbe, in astratto, persino

contribuire all'effettiva realizzazione del mandato costituzionale, pur con le cautele di cui si dirà *infra*.

4. Gli strumenti tecnici per il contrasto del fenomeno e il ruolo di motori di ricerca e *social network*

Qualunque attività di ricognizione di *fake news* necessita della collaborazione delle piattaforme su cui avviene la loro diffusione, *in primis* motori di ricerca e *social network*.

A ben vedere, tali operatori applicano da tempo strumenti di *content moderation* per evitare la propagazione di contenuti di *hate speech*, afferenti ad attività illegali, o comunque contrari ai loro *community standards* (è il caso, ad esempio, di Facebook o di Google News).

Infatti, nonostante motori di ricerca e *social network* siano tendenzialmente da considerare, nell'accezione della Direttiva 2000/31/CE (c.d. Direttiva *e-commerce*, attuata col D.Lgs. 70/2003), servizi di *hosting passivo* e, dunque, non siano gravati da un generale obbligo di vigilanza sulla liceità dei contenuti che ospitano (art. 16 D.Lgs. 70/2003), è evidente il vantaggio, anche commerciale, insito nel moderare i materiali più disturbanti. Questo genere di autoregolamentazione, peraltro, è incentivato da autorevoli strumenti di *soft law* (Com. CE n. 555/2017, *Lotta ai contenuti illeciti online*).

L'individuazione dei contenuti non conformi agli standard, successiva o preventiva alla pubblicazione, avviene con diverse modalità: può essere guidata dalla ricerca di parole chiave, da altri

²⁸ Loi organique n. 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information e Loi n. 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. In dottrina si segnalano i commenti di C. MAGNANI, *Libertà d'informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee*, in

Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna, 4, 2019, 16-21 e P. MOURON, *Une future loi pour lutter contre les fake news: les difficultés d'une définition juridique*, in *Revue européenne des médias et du numérique*, 2018, 45, 66 ss.

²⁹ si vedano ancora le proposte di G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di internet*, cit., 100 ss.

indicatori (come la provenienza dell'utente che *posta* i materiali da nodi d'uscita di reti anonime) o dalla segnalazione spontanea dei frequentatori della piattaforma. Talvolta quest'ultima ne recluta un gruppo ristretto, ritenuto particolarmente qualificato per il compito (è il caso, ad esempio, dei c.d. *YouTube Heroes*³⁰).

A tali criteri, si affiancano sistemi di selezione automatica basati su tecniche di intelligenza artificiale, che, incorporando elementi di *machine learning*, elaborazione del linguaggio naturale e riconoscimento visivo o del parlato, individuano i contenuti da moderare³¹.

Queste tecniche potrebbero essere utilizzate anche per l'individuazione di *fake news* da parte di *social* e motori di ricerca. Particolare importanza potrebbero avere i sistemi intelligenti basati sull'interpretazione del linguaggio naturale, posto che la grandissima parte delle false notizie *online* si presenta in formato testuale (tanto

che, nel 2017, fu organizzata una competizione tra centri di ricerca per lo sviluppo del miglior algoritmo di questo tipo: la *Fake News Challenge*³²).

Vanno, però, tenute presenti alcune criticità: l'analisi del linguaggio naturale è un'operazione molto complessa, a causa dell'ambiguità e della dinamicità delle lingue e dell'influenza, nella determinazione del significato di uno scritto, di vari elementi extratestuali, come il contesto di riferimento o la presenza di ironia e sottintesi³³. Il suo utilizzo per la ricognizione di *fake news*, inoltre, presenta difficoltà specifiche, legate alla necessità di sviluppare un algoritmo in grado di "giudicare" l'affidabilità di notizie relative a situazioni intricate, riguardo alle quali, spesso, mancano fonti neutrali ed oggettive con cui "allenare" il sistema (si pensi alla polarizzazione delle narrazioni del conflitto Israele-Palestinese). In più, può essere difficile, per un

³⁰ L'iniziativa degli YouTube Heroes è stata lanciata da YouTube nel 2016 allo scopo di reclutare alcuni utenti, ritenuti affidabili ed esperti nell'utilizzo della piattaforma, per lo svolgimento di compiti quali: «adding captions & subtitles to videos, reporting videos that violate our community guidelines, or sharing their knowledge with others in our help forums», ricompensandoli con l'accesso a risorse online appositamente dedicate (v. la presentazione dell'iniziativa nell'Official Blog di YouTube: <https://bit.ly/2ZuzWDD>). Le funzioni degli YouTube Heroes sono state poi divise tra due diversi gruppi di utenti qualificati: gli YouTube Contributors (v. la pagina dedicata in YouTube Help: <https://bit.ly/2Xni4I4>) e gli YouTube Trusted Flaggers (<https://bit.ly/2ZEEOG6>). Peraltro, gli YouTube Heroes furono accolti con perplessità da molti utenti della piattaforma, v. F. EORDOGH, *YouTubers fear mob rule with new YouTube heroes initiative*, in *Forbes (online)*, 26 settembre 2016, <https://bit.ly/2yyHavk> (consultato 6/05/2020).

³¹ S. QUINTARELLI, *Content moderation: i rimedi tecnici*, cit. 109 ss; R. GORWA, R. BINNS, C. KATZENBACH, *Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance*, in *Big Data & Society*, 7, 1, 2020,

<https://doi.org/10.1177/2053951719897945> (consultato 6/05/2020); E. LLANSÒ, J. VON HOBOKEN, P. LEERSSEN, J. HARAMBAM, *Artificial intelligence, content moderation and freedom of expression*, Working Paper – *Transatlantic Working Group on content moderation online and freedom of expression*, 2019; D. SONI, *Machine Learning for content moderation – Introduction*, in *Towards data science*, 22 luglio 2019, <https://bit.ly/2SNx0xD> (consultato 6/05/2020); Cambridge Consultants, *Report produced on behalf of Ofcom - Use of AI in online content moderation*, 2019, <https://bit.ly/3bdRqX1> (consultato 6/05/2020); si vedano anche le considerazioni di M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in *Medialaws – Rivista di diritto dei media*, 1, 2017, 33 ss.

³² Si veda <http://www.fakenewschallenge.org/>.

³³ S. QUINTARELLI, *Content moderation: i rimedi tecnici*, cit., p. 119-120; G. CHASTEL, *Why is Natural Language Processing still so innatural?*, in *NewtonX- access knowledge*, 27 marzo 2018, <https://bit.ly/36yUyMA> (consultato 6/05/2020); M. J. GARBADE, *A simple introduction to Natural Language Processing*, in *Becoming humans: Artificial Intelligence magazine*, 15 ottobre 2018, <https://bit.ly/3ecYgK> (consultato 6/05/2020).

algoritmo, distinguere tra una vera e propria *fake news* e notizie false elaborate a scopi satirici da siti specializzati, prive di reale capacità decettiva³⁴.

Al netto di queste considerazioni, è certo che un sistema intelligente potrebbe dare un eccezionale contributo all'individuazione di notizie false, selezionando un insieme di contenuti che "ritiene" non veritieri in base a parametri fallibili, ma comunque accurati. A quel punto, tali materiali dovrebbero essere esaminati da un revisore umano per verificare se siano effettivamente *fake news*³⁵.

Va tenuto presente che, viste le dimensioni di piattaforme come Google o Facebook, si tratta di un'enorme mole di contenuti, che richiede una quantità altrettanto elevata di operatori in carne e ossa. I giganti del web, nelle menzionate attività di *content moderation*, affidano la maggioranza di questi servizi a operatori esterni, che spesso li spaccettano in una molteplicità di *microtask*: incarichi ripetitivi e di breve durata, pagati pochi centesimi e messi in vendita su appositi mercati online (il più noto è *Amazon*

*Mechanical Turk*³⁶). Così, la decisione finale su quali contenuti siano inadeguati è presa da un esercito di anonimi lavoratori a distanza, che catalogano immagini o analizzano brevi testi per meno di un dollaro a prestazione³⁷.

Deve sottolinearsi che, se venissero introdotti sistemi di ricognizione automatica di *fake news*, sarebbe necessario ricorrere a questo tipo di pratiche. Difficilmente, infatti, una *task force* di 11 membri come quella appena costituita potrebbe analizzare migliaia di notizie al giorno: occorrerà stringere accordi coi giganti del web e accettarne i metodi di lavoro.

Si deve, allora, guardare con particolare cautela all'ipotesi di procedere alla rimozione di contenuti o all'oscuramento di pagine e profili social (possibilità, come detto, che il Decreto istitutivo della *task force* relativa al CoViD-19 non esclude espressamente): si tratterebbe, infatti, di un'operazione di sostanziale censura affidata, per gran parte del lavoro, a una combinazione di grandi operatori privati, sistemi automatizzati e anonimi lavoratori pagati pochi spiccioli³⁸.

³⁴ V. RUBIN, Y. CHEN, N. CONROY, *Deception detection for news, three kinds of fakes*, in *Proceedings of the American Society for Information Science and Technology*, 52, 2015, <https://bit.ly/2Xk6hdE> (consultato 6/05/2020).

³⁵ Swiss Cognitive – The Global AI Hub, *Deep learning won't detect fake news, but it will give fact-checkers a boost*, 29 febbraio 2020, <https://bit.ly/2yu7Q0k> (consultato 5/05/2020).

³⁶ Si veda <https://www.mturk.com/>.

³⁷ Per un'analisi di questo tipo di *outsourcing* dell'attività di *content moderation*, v. S. QUINTARELLI, *Content moderation: i rimedi tecnici*, cit., 127 ss.; J. C. YORK, C. MCSHERRY, *Content moderation is broken. Let us count the ways*, in *eff.com*, 29 aprile 2019, <https://bit.ly/3doXSfp> (consultato 5/05/2020). Le condizioni di lavoro di questo genere di moderatori, inoltre, presentano diverse criticità, tra cui l'alto rischio di disagio psicologico dovuto alla ripetuta esposizioni a contenuti altamente disturbanti: v. S. T. ROBERTS, *Behind the screen: the hidden digital labor of*

commercial content moderation, 2014, <http://hdl.handle.net/2142/50401> (consultato 6/05/2020); A. HERN, *Revealed: catastrophic effects of working as a Facebook moderator*, in *The Guardian*, 17 settembre 2019, <https://bit.ly/2WeflS1> (consultato 7/05/2020).

³⁸ «Affidare delle microattività di classificazione a torme di lavoratori sconosciuti con cui si ha un rapporto estremamente volatile non è certamente il modo più garantito di ottenere risultati di alta qualità, in particolare su temi delicati come quelli che possono riguardare la libertà di espressione e conseguentemente la reputazione della piattaforma che vi si affida» S. QUINTARELLI, *Content moderation*, cit., 130; considerazioni simili in F. C. MACKENZIE, *Fear the Reaper: how content moderation rules are enforced on social media*, in *International Review of Law, Computers & Technology*, 34, 2, 2020, 128 ss., <https://doi.org/10.1080/13600869.2020.1733762> (consultato 4/05/2020); sulla paventata privatizzazione *de facto* della censura *online* e le questioni da

Inoltre, l'ipotesi richiederebbe di individuare con certezza la fonte originale di una *fake news*, operazione non sempre agevole. Infatti, non sarebbe accettabile oscurare i contenuti o chiudere il profilo social di chi condividesse inconsapevolmente una notizia falsa o diffondesse una teoria antiscientifica ritenendola, in perfetta buona fede, l'opinione più corretta, specialmente se lo facesse perché dotato di meno strumenti culturali o perché convinto dell'affidabilità di alcune fonti di informazione *online* che crede, erroneamente, libere da condizionamenti politici o economici³⁹.

In caso contrario, si correrebbe l'inammissibile rischio di limitare la libertà d'espressione in funzione del grado d'istruzione di chi si esprime, delle sue convinzioni sulla società e i media o di altre condizioni personali o sociali, rendendo lettera morta il principio di eguaglianza.

5. Alcune considerazioni finali

In conclusione, la diffusione online di contenuti non veritieri può rappresentare un pericolo per situazioni giuridiche concorrenti di primaria rilevanza, la cui tutela può legittimare le restrizioni della libertà di manifestazione del pensiero che

si rivelino necessarie e rispettino il vincolo della proporzionalità.

Paiono superabili, allora, i dubbi sulla conformità alla Costituzione di un organo amministrativo preposto al monitoraggio delle *fake news*, con compiti di ricognizione in rete dei contenuti non veritieri o fuorvianti e di promozione di campagne di adeguata informazione. Tale organo, anzi, potrebbe contribuire a realizzare il mandato della Carta fondamentale, dando maggior concretezza al diritto ad essere informato, accezione passiva della libertà di informazione. Dunque, ferme le perplessità sulla fonte di rango secondario con cui è stata istituita, l'Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di *fake news* relative al CoViD-19 sembra trovare, dal punto di vista sostanziale, piena copertura costituzionale. Lo stesso varrebbe se si giungesse all'istituzione di un'autorità con compiti di generale vigilanza sulla disinformazione online.

Al di là di queste considerazioni, però, pare da abbandonare l'idea di rimuovere i contenuti non veritieri o oscurare le pagine e i profili social che li diffondono. In primo luogo, per il sospetto con cui gli ordinamenti democratici devono

essa sollevate v. D. KELLER, *Making Google the censor*, in *The New York Times*, 12 giugno 2017, <https://nyti.ms/35JLPqv> (5/05/2020) e M. MONTI, *Privatizzazione della censura e internet platforms: la libertà di espressione e i nuovi censori dell'agorà digitale*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1, 2019, 35 ss; per gli stratagemmi adottati da Facebook nel tentativo di incrementare la precisione dell'attività di *content moderation* v. invece K. KLO-NICK, *The new governors: the people, rules, and process governing online speech*, in *Harvard Law Review*, 131, 6, 2018, 1639 ss.

³⁹ Studi recenti relativi al nostro Paese hanno dimostrato che un basso livello di istruzione e la provenienza da contesti socioeconomici svantaggiati hanno un impatto negativo sulla capacità di distinguere tra notizie veritiere e *fake news*: AGCOM – Servizio Economico-Statistico, *Percezione e*

disinformazione – molto “razionali” o troppo “pigri”, febbraio 2020, 39 ss, <https://bit.ly/3ch8ih1> (consultato 6/05/2020); così non è, invece, in materia di adesione a tesi antiscientifiche, rispetto a cui non vi sono evidenze di una correlazione con una scarsa scolarizzazione o un contesto socioeconomico di difficoltà e, anzi, in riferimento al c.d. antivaccinismo è stata riscontrata maggiore resistenza alla vaccinazione dei figli in coppie laureate e di estrazione sociale medio-alta v. G. FRASCA, M.G. PASCUCCHI, N. CARRANCI, A.C. FINARELLI, *Studio di valutazione d'impatto delle disuguaglianze sull'adesione alle vaccinazioni – Regione Emilia-Romagna*, 2015, <https://bit.ly/2yDy13k> (consultato 6/05/2020); V. STELLA, *Ricchi, giovani e benestanti: chi sono gli italiani contro i vaccini (e perché sono pericolosi)*, in *Linkiesta*, 30 maggio 2016, <https://bit.ly/3be27sj> (consultato 6/05/2020).

guardare ogni forma di censura; in secondo luogo, perché nel processo di ricognizione e oscuramento delle *fake news* dovrebbero necessariamente essere coinvolti i grandi operatori privati di internet, con tutti i rischi che ne conseguirebbero e che sono stati sinteticamente illustrati.

Come detto, l'eventualità che azioni di questo tipo vengano messe in atto dalla nuova *task force* appare lontana, ma il testo del Decreto con cui è stata istituita non permette di escluderla del tutto. In ogni caso, le prime dichiarazioni degli esperti chiamati a far parte dell'organo respingono radicalmente l'ipotesi⁴⁰: i primi passi della *task force*, quindi, sembrano andare nella direzione più garantista.

In altre parole, riprendendo la metafora del *marketplace of ideas*, il corretto intervento pubblico non dovrebbe consistere nel limitare la libertà del mercato delle idee, impedendo d'imperio l'accesso ai diffusori di false notizie, ma nell'adottare gli opportuni accorgimenti per assicurarne il corretto funzionamento.

⁴⁰ G. JACOBBAZZI, *Nessuna censura: stanare le fake news che danneggiano la nostra comunità*, in *il Dubbio*, 7 aprile 2020, <https://bit.ly/3fv08mZ> (consultato 6/05/2020).

⁴¹ Per la posizione delle autorità indipendenti rispetto al mercato v. M. LIBERTINI, *Autorità indipendenti, mercati e regole*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1, 2010, 63 ss.

⁴² Si fa riferimento alla teoria dell'*economia sociale di mercato*, sviluppata a partire dalle tesi sull'ordoliberalismo elaborate nella prima metà del XX secolo dalla c.d. *scuola di Friburgo*, dal nome dell'università tedesca a cui facevano riferimento i suoi principali esponenti, e oggi prevalente nel continente europeo, tanto da rientrare tra gli obiettivi dell'UE, all'art. 3.3 TUE: «l'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale». La teoria, nel suo contenuto essenziale, parte dal presupposto che il

Esattamente come avviene, del resto, nel mercato dei beni di molti sistemi a capitalismo avanzato, in cui apposite autorità indipendenti vigilano sul regime della concorrenza e sul rischio di concentrazioni monopolistiche e oligopolistiche, a tutela di operatori economici e consumatori⁴¹.

L'intervento dello stato è necessario per evitare storture e distorsioni che la limitata capacità di autoregolamentazione del mercato non riesce a risolvere⁴²: esso, però, non dev'essere diretto a limitare la libertà degli operatori, ma a favorire l'efficienza del regime di concorrenza, in modo tale che il prodotto migliore (nella nostra metafora, l'informazione corretta e di qualità) esca spontaneamente vincitore⁴³.

Se è vero, infatti, com'è stato acutamente osservato, che «le bufale sono sempre esistite, la disinformazione anche. E anche i lettori dell'Unità o del Secolo d'Italia, negli anni sessanta o settanta, vivevano in una loro peculiare "bolla informativa", compiacendosi di leggere cose delle

mercato non sia in grado di garantire di per sé il mantenimento della concorrenza, né l'equità sociale e l'eguaglianza delle opportunità tra gli individui. Costatata l'inefficienza del *laissez-faire* (secondo cui l'azione egoistica dei singoli allocherebbe, come una *mano invisibile*, le risorse nel modo più efficiente per l'intera società, v. A. SMITH, *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, Londra, 1776), l'economia sociale di mercato teorizza uno stato garantista verso l'efficienza della concorrenza e la giustizia sociale, che però non interferisce sugli esiti naturali del mercato, v. F. FELICE, *L'economia sociale di mercato*, Soveria Mannelli, 2008.

⁴³ Per M. LIBERTINI, *Autorità indipendenti, mercati e regole cit.*, l'idea alla base delle autorità di vigilanza sul mercato di beni e servizi è quella di «uno Stato forte ma non dirigista: uno Stato che tuteli i mercati (i.e. il buon funzionamento dei mercati) e non le imprese esistenti in quanto tali, senza interferire nelle scelte di investimento delle imprese e senza entrare in competizione con le imprese private».

quali erano già ampiamente convinti⁴⁴», è vero anche che l'informazione ha smesso di essere una risorsa scarsa, mentre lo sono ancora tempo e attenzione: due risorse che le *fake news* ci fanno sprecare mentre crediamo di investire in informazione, diminuendo la nostra consapevolezza del mondo che ci circonda. Un intervento pubblico al fine di migliorare la capillarità dell'informazione di qualità appare, dunque, pienamente giustificato.

Infine, non si può non ribadire che la nuova *task force* genera, inevitabilmente, un interrogativo. Fin dall'inizio dell'epidemia, il dibattito sul CoViD-19 è stato segnato dall'incertezza. Su questa linea, ad esempio, voci autorevoli del mondo scientifico hanno proposto impropri paragoni

con l'influenza, l'utilità di uno strumento semplice come la mascherina chirurgica è stata discussa per molti mesi (il primo studio di rilievo in materia è dell'aprile 2020⁴⁵) e le strategie adottate dai governi per limitare l'epidemia sono state le più diverse, ognuna descritta come la migliore.

Come già chiarito, di fronte a un virus sconosciuto, non poteva essere altrimenti. Non può non suscitare qualche riserva, però, la pretesa di monitorare le *fake news* in un simile contesto, in cui le certezze scientifiche sul CoViD-19 e su quali siano le migliori strategie per farvi fronte sono ancora piuttosto scarse⁴⁶.

(9 maggio 2020)

⁴⁴ N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'Autorità Pubblica della Verità?*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, 1, 2018, 15.

⁴⁵ N.H.L. LEUNG, D.K.W. CHU, E.Y.C. SHIU ET AL., *Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of*

face masks, in *Nature Medicine*, 2020, <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2> (consultato 7/05/2020).

⁴⁶ N. CHATER, *Facing up to the uncertainties of Covid-19*, cit.